



CITTA' DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL
VIAGGIO ORGANIZZATO PER LA TERZA ETA' ANNO 2018 A
SALISBURGO/MERCATINI DI NATALE. CODICE CIG:
ZC72464365.

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO	3
ART. 2 – VALORE DELL’AFFIDAMENTO	3
ART. 3 – MODALITA’ DI FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA	3
ART. 4 – REQUISITI DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA	4
ART. 5 – PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE	5
ART. 6 – TRASPORTO	5
ART. 7 – ASSISTENZA AL VIAGGIO ORGANIZZATO.....	6
ART. 8 – GRATUITA’	6
ART. 9 – RILEVAZIONE GRADO DI SODDISFAZIONE DEI PARTECIPANTI.....	6
ART. 10 – ISCRIZIONI: MODALITA’ ORGANIZZATIVE	6
ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO.....	7
ART. 12 – PRESTAZIONE DELL’APPALTATORE.....	7
ART. 13 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE	8
ART. 14 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI	9
ART. 15 – PAGAMENTI	9
ART. 16 – CONTROLLI	10
ART. 17 – PENALITA’	10
ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	11
ART. 20 – ESECUZIONE IN DANNO	11
ART. 21 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI.....	12
ART. 22 – COPERTURA ASSICURATIVA PARTECIPANTI.....	13
ART. 23 – SPESE DI CONTRATTO.....	13
ART. 24 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	13
ART. 25 – TUTELA DELLA PRIVACY	14
ART. 26 – OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO	14
ART. 27 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	14
ART. 28 – RINVIO.....	15
ART. 29 – DISPONIBILITÀ DI UNA NUOVA CONVENZIONE CONSIP	15
ART. 30 – CONTROVERSIE	15

ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Il presente Capitolato disciplina il servizio di realizzazione del viaggio organizzato per la terza età anno 2018 a Salisburgo/Mercatini di Natale, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. "Codice dei contratti pubblici"), previa emissione di avviso esplorativo per indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di preventivi di spesa per l'individuazione del contraente, riservato agli operatori economici interessati in possesso dei requisiti stabiliti per la tipologia di servizio di cui trattasi presenti nel Mercato elettronico abilitati per la fornitura di servizi rientranti nell'iniziativa: Servizi di organizzazione viaggi – CPV (63511000 – Organizzazione di viaggi tutto compreso).

Destinatari del servizio sono gli anziani over 60 (massimo n. 55 persone) con attivazione del viaggio organizzato soltanto a seguito del raggiungimento del numero minimo di 30 partecipanti. Nell'eventualità che le iscrizioni non raggiungessero il numero minimo previsto, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare con l'Aggiudicatario la possibilità di effettuare ugualmente il viaggio organizzato alle stesse condizioni dell'offerta presentata.

Il periodo previsto per il viaggio organizzato è la prima metà di dicembre 2018, per una durata di 3 giorni (2 notti) in trattamento come da programma indicato di seguito. Dovrà prevedersi l'arrivo del gruppo in tarda mattinata e la partenza per il rientro nel tardo pomeriggio.

L'appalto dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni dettagliate contenute nel presente Capitolato.

ART. 2 – VALORE DELL'AFFIDAMENTO

Il valore complessivo stimato per l'affidamento di cui trattasi è di € 14.426,00, oltre IVA nella misura di legge.

ART. 3 – MODALITA' DI FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA

Il preventivo di spesa presentato da ciascun operatore economico potrà contenere una o più offerte, per ciascuna delle quali:

- dovrà essere indicata la struttura alberghiera proposta, oltre alla quota individuale di partecipazione onnicomprensiva (IVA inclusa) in camera doppia riferita all'intera durata del viaggio organizzato, che non potrà essere superiore ad € 320,00 (IVA inclusa) e dovrà includere tutte le prestazioni indicate nel presente Capitolato; tale quota sarà posta a carico dei partecipanti e non potrà variare in aumento in dipendenza del numero effettivo di partecipanti (previsto tra i 30 ed i 55);
- dovrà essere indicato il numero di camere singole che potranno essere disponibili (minimo 5, oltre a quelle previste per gli operatori al seguito del gruppo) ed il costo del relativo supplemento, che non potrà essere superiore ad € 15,00 onnicomprensivi per persona per notte (IVA inclusa).

L'offerta deve essere formulata sulla base del seguente programma ed includere le prestazioni in esso indicate:

1° giorno	Partenza ore 04.00 antimeridiane – Arrivo in tarda mattinata a Salisburgo – Sistemazione in albergo – Pranzo libero – Visita guidata a piedi della città in lingua italiana – Tempo libero a disposizione per la visita ai Mercatini di Natale – Rientro in albergo – Cena in albergo e pernottamento
2° giorno	Prima colazione in albergo – Visita guidata in lingua italiana alla casa natale di Mozart – Pranzo libero – Tempo libero a disposizione per la visita ai Mercatini di Natale – Cena & concerto nella Fortezza Hohensalzburg – Rientro in albergo – Pernottamento
3° giorno	Prima colazione in albergo - Visita guidata in lingua italiana allo Schloss Mirabell – Pranzo libero – Trasferimento ad Innsbruck – Tempo libero a disposizione per la visita ai Mercatini di Natale di Innsbruck – Partenza ore 17.00 per il rientro a Biella

ART. 4 – REQUISITI DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA

La struttura alberghiera ammissibile deve avere i seguenti requisiti:

- Rispettare i requisiti obbligatori richiesti per la categoria a tre stelle (oppure offrire un livello qualitativo superiore) ed essere in grado di ospitare un numero di partecipanti da 30 a 55, e quindi per un minimo di 15 stanze doppie fino a 27 stanze doppie e per un numero minimo di stanze singole pari a 5, oltre a quelle previste per gli operatori al seguito del gruppo (in caso di numero di partecipanti inferiore al numero massimo previsto, il Comune si riserva di chiedere di tenere a disposizione un numero inferiore di camere singole).
- Essere situata in zona centrale (i Mercatini di Natale e le principali vie destinate allo shopping dovranno trovarsi ad una distanza non superiore a 500 metri ed essere comodamente raggiungibili a piedi). Ai fini della determinazione delle distanze verrà considerato il percorso pedonale più breve ricorrendo ai dati disponibili sul sito web www.google.com/maps
- Essere accessibile da parte di persone anziane e collocata ad una adeguata distanza (non inferiore a 200 metri) da fonti di rumore (discoteche, strade trafficate, ferrovia, fabbriche, cantieri di lavoro, ecc.);
- Essere raggiungibile dagli autobus fino al loro ingresso, con assistenza all'arrivo e alla partenza al carico e scarico bagaglio e con intervento a favore delle persone in difficoltà.
- Essere dotata di ascensore in grado di servire le camere e non presentare barriere architettoniche tali che rendano difficoltosa la mobilità, tenuto conto della particolare utenza anziana.
- Garantire la sistemazione dei partecipanti in camere doppie, con servizi interni e tutte raggiungibili al piano dall'ascensore. Tutte le camere messe a disposizione in sede di offerta dovranno avere lo stesso standard di qualità ed essere dotate di cassaforte, telefono, asciugacapelli, televisore, nonché di servizi privati sufficientemente ampi, dotati di tutti gli accessori idrosanitari fissi funzionanti ad acqua fredda e calda, collocati a idonea distanza l'uno dall'altro e un adeguato spazio doccia, tale da permettere, senza disagio e pericolo, l'utilizzo da parte dell'anziano. I letti dovranno essere adeguatamente confortevoli. Non si accettano – pena la restituzione al partecipante dell'intera somma versata – camere situate in piani anche solo parzialmente seminterrati, in sottotetto/mansarda, in dependance non direttamente collegate alla struttura principale né camere umide. Sia nelle camere sia negli spazi comuni di viaggio organizzato, dovrà essere garantita una temperatura confortevole e in ogni modo adeguata alle necessità della particolare utenza.
- Assicurare la disponibilità di camere singole con le medesime caratteristiche sopra descritte per le stanze doppie, in numero minimo di 5.

- Avere a disposizione degli ospiti una sala viaggio organizzato sufficientemente ampia, adeguatamente ammobiliata e attrezzata, con TV ad uso comune, non coincidente con la sala da pranzo, per consentire agli ospiti momenti di incontro e ricreativi e sufficientemente ampia da consentire lo svolgimento di tali momenti.
- Avere recensioni prevalentemente positive sui principali portali di viaggio.

ART. 5 – PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

- Il personale operante nell'albergo deve essere sempre in numero adeguato alle esigenze del servizio.
- Il vitto deve essere adeguato alle esigenze degli ospiti. Devono essere garantite l'igiene, la freschezza e la qualità dei cibi. Le porzioni devono essere abbondanti. Sarà apprezzata la filiera corta e ogni altra garanzia migliorativa.
- L'albergo deve essere dotato di cucina e i cibi devono essere preparati all'interno della struttura alberghiera. Non è consentita la somministrazione di cibi forniti attraverso un servizio di catering esterno.
- I pasti devono comprendere almeno le seguenti portate:
 - a) Ricca colazione a buffet con dolce e salato e con disponibilità di bevande calde e fredde;
 - b) Cena preferibilmente con servizio ai tavoli con un primo piatto a scelta tra almeno tre possibili varianti, un secondo con contorno a scelta tra almeno tre possibili varianti, pane e grissini a volontà, frutta o dessert a scelta, bevande ai pasti mezzo litro di acqua minerale e un quarto di litro di vino per persona, buffet di specialità tirolesi;
 - c) Deve essere fornita la possibilità di pasto dietetico, qualora si presenti tale necessità per casi particolari (es. diabetici, intolleranze, ecc.); in caso di indisposizione, il servizio pasti dovrà essere effettuato in camera, senza alcuna maggiorazione.
- Il cambio degli asciugamani dovrà avvenire tutti i giorni.

ART. 6 – TRASPORTO

L'organizzazione del trasporto è a carico dell'Aggiudicatario e il costo deve essere compreso nell'offerta, tenendo conto di quanto sotto indicato:

- Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, e dovrà comprendere: IVA e pedaggi autostradali, ZTL (zone a traffico limitato), parcheggi, vignette, secondo autista quando necessita in base al Reg. CE 561/2006.
- Il trasporto deve avvenire mediante autopullman GT, in perfetta efficienza, con WC e dotato di tutti i più moderni comfort, da Biella alla località di viaggio organizzato (nonché per gli spostamenti necessari in base al programma) e viceversa, ad uso esclusivo del gruppo. Non saranno accettati autopullman a due piani.
- L'Aggiudicatario dovrà assicurarsi, con puntuali verifiche immediatamente precedenti il viaggio, che il trasporto avvenga con automezzi:
 - a) Debitamente immatricolati con un massimo di 10 anni dalla prima immatricolazione;
 - b) Coperti da idonea polizza di assicurazione R.C.;
 - c) Forniti di cronotachigrafi, regolarmente controllati e revisionati da parte di officine autorizzate, estintori, cunei, triangolo e cassetta Pronto Soccorso, nonché di tutti i dispositivi previsti dalla normativa vigente;
 - d) Efficienti dal punto di vista della ricettività in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico ed in possesso del visto di revisione tecnica annuale;
 - e) Condotti da personale dipendente in possesso della prescritta patente di guida cat. D e della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) – il numero degli autisti a bordo ed il periodo di riposo dalla guida dovranno essere conformi alla normativa vigente;

- f) Con impianto di condizionamento d'aria perfettamente efficiente.
- Nel corso del viaggio dovranno essere effettuate soste secondo necessità dell'utenza.

L'operatore economico individuato come contraente dovrà indicare, ai fini dell'affidamento diretto, se intende procedere in proprio al servizio di trasporto o se intenda, invece, affidarlo ad altra ditta specializzata; in tale ultimo caso, sarà cura dell'Aggiudicatario comunicare il nominativo della ditta prescelta, nonché accertarsi che il servizio di trasporto avvenga alle condizioni di cui al presente articolo.

ART. 7 – ASSISTENZA AL VIAGGIO ORGANIZZATO

L'offerta deve includere il servizio di accompagnamento, che deve essere garantito per l'intero periodo, da un accompagnatore con buona conoscenza della lingua tedesca ad uso esclusivo del gruppo. L'Aggiudicatario dovrà indicare, obbligatoriamente e preventivamente alla realizzazione del viaggio organizzato, il nominativo del soggetto incaricato a svolgere le attività di accompagnamento (e di eventuali sostituti in caso di indisponibilità dello stesso durante l'espletamento del viaggio organizzato) e relativi curricula, facendone trasmissione unitamente ai recapiti telefonici almeno cinque giorni prima della data di partenza. L'accompagnatore dovrà essere presente sull'autobus al momento della partenza da Biella, provvedere alla verifica delle persone presenti a bordo tramite appello nominale, disporre la collocazione a bordo secondo le esigenze manifestate e documentate in precedenza, facendosi carico del gruppo per tutto il viaggio organizzato fino al rientro in città. L'accompagnatore dovrà alloggiare nello stesso hotel del gruppo di cui è referente al fine di far fronte a tutte le esigenze degli ospiti.

ART. 8 – GRATUITA'

E' prevista la partecipazione al viaggio organizzato, quale ulteriore figura di riferimento per i partecipanti, di un operatore comunale selezionato dall'Amministrazione Comunale sulla base dell'esperienza nell'organizzazione di attività di socializzazione rivolte alla terza età con buona conoscenza della lingua tedesca, per il quale dovrà essere prevista una gratuità con sistemazione in camera singola.

ART. 9 – RILEVAZIONE GRADO DI SODDISFAZIONE DEI PARTECIPANTI

L'operatore comunale procederà alla somministrazione ai partecipanti di apposite schede di gradimento predisposte dall'ente, che saranno tenute in considerazione ai fini dell'applicazione di eventuali penalità, ai sensi del successivo art. 17.

In caso di mancata disponibilità alla partecipazione al viaggio organizzato dell'operatore comunale, sarà cura dell'accompagnatore turistico procedere con la somministrazione e la raccolta dei questionari, che l'Aggiudicatario dovrà inviare al termine del viaggio organizzato (entro max sette giorni) all'Amministrazione Comunale. In tal caso, si richiede inoltre una sintetica relazione dell'accompagnatore che evidenzii osservazioni, suggerimenti e criticità riscontrate, ivi compresa l'indicazione dei nominativi degli utenti che hanno tenuto comportamenti conflittuali, tali da compromettere il clima positivo del gruppo.

ART. 10 – ISCRIZIONI: MODALITA' ORGANIZZATIVE

L'Amministrazione Comunale provvederà alla predisposizione della pubblicità, tramite manifesti, materiale informativo e moduli di iscrizione, nonché alla raccolta delle iscrizioni tramite proprio operatore.

Le iscrizioni saranno accettate fino al numero massimo previsto di 55 secondo l'ordine di presentazione. Qualora le richieste siano superiori al numero massimo di partecipanti previsto, i richiedenti in esubero potranno far parte di una lista di riserva alla quale poter attingere, sulla base dell'ordine di presentazione dell'iscrizione, in caso di eventuali rinunce.

L'Aggiudicatario dovrà fornire gli estremi per il pagamento della quota di partecipazione, da effettuarsi mediante bonifico bancario o postale in conformità a quanto indicato all'art. 27.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale, nel fornire le indicazioni per il pagamento, di avvisare i partecipanti che nella relativa causale dovrà essere riportato il codice identificativo di gara (CIG). Sarà, altresì, cura dell'Amministrazione Comunale fornire l'elenco dei partecipanti e la composizione delle stanze almeno 30 giorni prima della data di inizio del viaggio organizzato.

In caso di mancata disponibilità dell'operatore comunale incaricato alla raccolta delle iscrizioni durante il periodo ad essa dedicato, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere all'Aggiudicatario di procedere alla raccolta, senza costi aggiuntivi, tramite la messa a disposizione di un proprio operatore presso la sede comunale o presso altra sede individuata in Biella o, in alternativa, mediante procedura online. In tal caso l'Aggiudicatario dovrà procedere annotando l'ordine cronologico di arrivo delle domande; eventuali domande di non residenti potranno entrare a far parte unicamente della lista di partecipanti di riserva. Ai fini di consentire all'Aggiudicatario di operare alla raccolta delle iscrizioni in sostituzione dell'operatore comunale, l'Amministrazione Comunale si impegna ad informarlo circa la data prevista per l'inizio della raccolta stessa con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente appalto non può essere ceduto né subappaltato, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

ART. 12 – PRESTAZIONE DELL'APPALTATORE

L'impresa aggiudicataria deve provvedere a garantire lo svolgimento a regola d'arte del servizio in base a quanto previsto nel presente Capitolato.

L'impresa aggiudicataria deve impegnarsi ad ottemperare a tutte le disposizioni previste da:

- D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di gestore diretto dei servizi, comunicando al Comune il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- D.lgs. 151/2001 in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità;
- ogni altra normativa generale o di settore nel tempo applicabile al rapporto.

L'impresa aggiudicataria con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, è tenuta ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/4/2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché dal Codice di Comportamento interno del Comune di Biella ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. A tal fine l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del decreto e del Codice di comportamento stessi, per una loro più completa e piena conoscenza. Il soggetto

affidatario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e deve essere in grado in qualsiasi momento di fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'impresa aggiudicataria provvederà, a propria cura e spese, all'assunzione del personale necessario al funzionamento del servizio richiesto dal presente Capitolato e si impegna all'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso, garantendo un trattamento retributivo non inferiore a quello stabilito dal CCNL vigente di categoria.

Il Comune è sollevato da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'impresa aggiudicataria ed i propri dipendenti.

L'impresa aggiudicataria provvederà affinché tutto il personale impegnato nei servizi sia in regola con riferimento ai requisiti di idoneità professionale degli operatori.

L'impresa aggiudicataria assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dal proprio personale, sollevando espressamente ed interamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché di ogni genere al riguardo.

L'impresa aggiudicataria, tenuta per legge a tutte le previdenze a carattere sociale a favore del proprio personale, esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, malattia, etc., nonché al pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico dell'impresa aggiudicataria stessa, a sua totale ed esclusiva responsabilità a favore del proprio personale, secondo la normativa nel tempo vigente.

L'impresa aggiudicataria si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso il Comune da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la riservatezza riguardo ai dati personali degli utenti e alle notizie relative al servizio. Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale.

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa. Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'impresa aggiudicataria adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di

rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'Aggiudicatario si impegna a portare a conoscenza degli albergatori le condizioni del presente Capitolato.

Tra l'Amministrazione Comunale e il proprietario o gestore della struttura alberghiera non deriva dal presente Capitolato alcun tipo di rapporto contrattuale. Ogni rapporto sia esso economico che legale, intercorre direttamente con l'Aggiudicatario.

ART. 14 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

L'impresa aggiudicataria, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore a livello nazionale, regionale e comunale o che possano essere eventualmente emanate durante il corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentanti l'igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'affidamento.

ART. 15 – PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo del viaggio organizzato viene sostenuto interamente dai partecipanti e versato direttamente dagli stessi all'Aggiudicatario. I partecipanti verseranno la quota di partecipazione direttamente dall'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale.

Le modalità di pagamento del servizio da parte dei partecipanti al viaggio organizzato avranno il seguente calendario:

- acconto: € 100,00 da versare all'atto dell'iscrizione;
- saldo: da versare entro 10 gg. prima della partenza.

L'Aggiudicatario potrà applicare ai partecipanti le seguenti penalità massime per la rinuncia al viaggio organizzato:

- a) Nessuna penalità per rinuncia presentata per documentati motivi di salute, indipendentemente dalla data di presentazione;
- b) Nessuna penalità per rinuncia presentata fino a 21 giorni dall'inizio del viaggio organizzato;
- c) Nessuna penalità per annullamento del viaggio organizzato per iniziativa del Comune;
- d) Nessuna penalità per i giorni di mancata effettuazione del viaggio organizzato in caso di interruzione dello stesso con rientro anticipato dovuta a colpa imputabile all'aggiudicatario o alla struttura alberghiera ospitante (sarà a totale carico dei partecipanti la quota relativa ai giorni di permanenza effettuati);
- e) Nessuna penalità per i giorni di mancata effettuazione del viaggio organizzato in caso di interruzione dello stesso con rientro anticipato dovuta a documentati motivi di salute (sarà a totale carico dei partecipanti la quota relativa ai giorni di permanenza effettuati);
- f) 30% della quota di partecipazione per rinuncia presentata da 20 giorni fino a 11 giorni dall'inizio del viaggio organizzato;
- g) 60% della quota di partecipazione per rinuncia presentata da 10 giorni fino a 3 giorni dall'inizio del viaggio organizzato;
- h) 100% della quota di partecipazione per rinuncia presentata nei 2 giorni precedenti l'inizio del viaggio organizzato.

Nell'eventualità che si sia formata una lista di partecipanti di riserva ai sensi dell'art. 10, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare con l'Aggiudicatario la possibilità di far subentrare al partecipante che si dichiara rinunciatario prima dell'inizio del viaggio organizzato un altro partecipante alle medesime condizioni, sempre che ciò sia compatibile con la composizione delle stanze previo accordo dei partecipanti interessati alla modifica/subentro. In tal caso, al partecipante rinunciatario dovranno essere rimborsate le penalità eventualmente già applicate in base a quanto sopra indicato non oltre trenta giorni dalla richiesta che l'interessato potrà presentare nel termine di un mese dalla conclusione del viaggio organizzato.

Nei casi di cui al presente articolo la differenza tra la quota di partecipazione versata (al netto della eventuale quota relativa ai giorni di permanenza effettuati) e le penalità applicabili dovrà essere rimborsata ai partecipanti non oltre trenta giorni dalla richiesta che l'interessato potrà presentare nel termine di un mese dalla conclusione del viaggio organizzato.

ART. 16 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento di verificare l'andamento del viaggio organizzato, per accertare la qualità delle prestazioni, la soddisfazione dei propri cittadini ed il rispetto degli oneri di capitolato. Le verifiche potranno essere condotte con sopralluoghi in loco.

ART. 17 – PENALITA'

L'impresa aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio contemplato nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di seguire tutte le disposizioni di Legge e dei Regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda a tali obblighi, ovvero nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali e del presente capitolato che non comportino la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 18 del presente Capitolato, di cui l'Amministrazione venga a conoscenza su segnalazione dei partecipanti ovvero rilevata a seguito di sopralluogo, sarà oggetto di diffida ad adempiere entro il termine massimo di 24 ore. Decorso inutilmente detto termine, previa contestazione dell'inadempienza alla quale l'impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione, sarà applicata una penale, di entità variabile da un minimo di Euro 60,00 ad un massimo di Euro 260,00 per ogni singola infrazione in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività.

L'applicazione delle penalità previste dal presente articolo è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all'impresa aggiudicataria in via amministrativa.

Dopo la comminazione di almeno 5 penalità di qualsiasi importo il Comune potrà dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi di inadempimento:

- a) Sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa aggiudicataria della gestione del servizio, salvo che per motivi di forza maggiore non dipesi dalla volontà della stessa;
- b) Quando l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento;
- c) Quando siano state comminate ripetute penalità per violazione dei patti contrattuali o delle disposizioni di Legge o Regolamenti relativi ai servizi, formalmente sanzionate dal Comune con l'applicazione di almeno n. 5 penalità di qualsiasi importo;
- d) Qualora l'impresa aggiudicataria, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile;
- e) Qualora l'impresa aggiudicataria infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
- f) Quando l'impresa aggiudicataria ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- g) In caso di frequente violazione degli orari delle attività previste nello svolgimento del servizio;
- h) Negli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di chiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 17 del presente Capitolato.

ART. 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell'impresa.

Il contratto è altresì risolto di diritto:

- in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L. 13/08/2010 n. 136, nonché in caso di mancata;
- qualora l'impresa aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative previste dagli artt. 20 e 21, in quanto l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia di tali polizze, è condizione essenziale.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio e della fornitura).

ART. 20 – ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 18, qualora l'impresa aggiudicataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicataria.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 21 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI

L'impresa aggiudicataria manleva e tiene indenne il Comune nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da qualsiasi azione, pretesa o molestia che possa derivare dai partecipanti o da terzi in genere per errato o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi e, comunque, per obbligazioni casualmente riconducibili alle attività e prestazioni oggetto dell'affidamento.

L'accertamento dei danni al Comune sarà effettuato dal medesimo alla presenza del Responsabile identificato dall'impresa aggiudicataria, previamente avvertito in modo tale da consentire all'impresa aggiudicataria stessa di esprimere la propria valutazione.

Qualora l'impresa aggiudicataria non partecipi all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine di attivare l'eventuale richiesta di risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto al Comune.

Qualora l'impresa aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente.

Le spese sostenute a tal titolo dal Comune di Biella saranno rimborsate dal contraente.

L'Aggiudicatario deve quindi ritenersi sempre responsabile, sia verso il Comune che verso i partecipanti al viaggio organizzato e ai terzi in genere, per danni derivanti da attività di impresa nell'esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente Capitolato, compresi i danni a persone o cose affidate in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Esso è pure responsabile dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al Comune di Biella o ai partecipanti e ai terzi in genere.

Il Comune di Biella è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale impegnato per l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da ritenersi già compreso o compensato nel corrispettivo derivante dall'affidamento.

L'impresa aggiudicataria assume, dunque, in proprio ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. Essa dovrà garantire la copertura assicurativa con polizza R.C. professionale per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45, 47, del D.lgs. 79/2011, nonché la copertura dei rischi di cui all'art. 50 del D.lgs. 79/2011 mediante apposite polizze/garanzie.

Le polizze assicurative non liberano il contraente dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico del contraente medesimo.

L'impresa aggiudicataria dovrà essere in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui al presente articolo.

ART. 22 – COPERTURA ASSICURATIVA PARTECIPANTI

L'Aggiudicatario, oltre alle assicurazioni previste all'art. 21, dovrà garantire ai partecipanti copertura assicurativa di assistenza sanitaria 24 ore su 24 che comprenda la Garanzia Infortuni, oltre alle seguenti prestazioni:

- Rimborso di spese ospedaliere, mediche e farmaceutiche a seguito di infortuni o malattie insorte durante il viaggio e/o il viaggio organizzato fino ad una spesa massima di € 1.000,00;
- Rientro in ambulanza del malato o del ferito, anche se dovuto all'aggravamento di patologie in atto al momento della partenza;
- In caso di decesso, anche per malattie pregresse, organizzazione e rimborso spese per il rientro della salma fino al luogo di sepoltura, fino ad una spesa massima di € 3.000,00;
- Rimborso spese per furto o danneggiamento bagaglio fino ad una spesa massima di € 500,00;
- Rimborso danni in caso d'interruzione del viaggio organizzato dovuto a colpa imputabile all'Aggiudicatario o alla struttura alberghiera ospitante;
- Rimborso delle spese di viaggio per rientro anticipato in caso di lutto in famiglia fino al secondo grado di parentela e affinità;
- Rimborso delle spese di viaggio di andata per un familiare nel caso di ricovero ospedaliero o di decesso.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento dei rimborsi e spese sopra indicate, fatta eccezione per i risarcimenti assicurativi, non oltre trenta giorni dalla richiesta che l'interessato potrà presentare nel termine di un mese dalla conclusione del viaggio organizzato.

In caso di infortunio durante il viaggio organizzato l'Aggiudicatario si attiverà tempestivamente con un proprio incaricato per l'avvio delle pratiche assicurative e la compilazione della documentazione necessaria.

Si specifica che la copertura assicurativa è richiesta anche per patologie in atto al momento della partenza e non deve prevedere limiti di età. Qualora la polizza stipulata non prevedesse tali coperture il contraente ne risponderà in proprio, come di eventuali scoperti e franchigie.

L'impresa aggiudicataria dovrà essere in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui al presente articolo.

ART. 23 – SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico della impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

ART. 24 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si riferisce il presente Capitolato, si informa che:

- Le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente e soltanto all'acquisizione dei preventivi ed all'affidamento del servizio in oggetto;
- Il conferimento dei dati si configura come onere dell'operatore economico in fase di presentazione del preventivo e di affidamento del servizio in oggetto;

- L'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di procedere con l'affidamento del servizio in oggetto o la decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- Il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- Ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni.

L'interessato ha diritto alla protezione dei dati che lo riguardano, ha diritto di accedere ai dati personali allo stesso riferiti e di esercitare, nei confronti del titolare e del contitolare gli altri diritti previsti dagli artt. 16 e seguenti del Regolamento UE n°679/2016, cui si rinvia.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Biella.

ART. 25 – TUTELA DELLA PRIVACY

L'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare, in caso di aggiudicazione, la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento UE n. 679/2016, comunicando l'avvenuta individuazione di eventuali sub-responsabili. Il trattamento potrà riguardare anche dati idonei a rilevare lo stato di salute riferiti agli utenti del servizio, nonché dati idonei a rilevare informazioni sui loro familiari. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata.

ART. 26 – OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza degli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

ART. 27 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

L'impresa aggiudicataria, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 gg. dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

L'impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 gg. dal verificarsi della stessa.

L'impresa aggiudicataria si impegna a far sì che le coordinate IBAN comunicate per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovuto dai partecipanti corrispondano a quelle sopra indicate.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui sopra, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

ART. 28 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dai Regolamenti Comunali e quant'altro a norma di legge applicabile.

ART. 29 – DISPONIBILITÀ DI UNA NUOVA CONVENZIONE CONSIP

Qualora dovesse essere resa disponibile una nuova convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il contratto relativo alla presente commessa potrà essere risolto.

La risoluzione è preceduta da una preventiva comunicazione che il Comune si farà carico di trasmettere all'operatore economico.

L'operatore economico, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà esprimere la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip.

Decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente, il Comune potrà recedere dal contratto senza ulteriore comunicazione, corrispondendo all'operatore economico quanto stabilito dalla normativa sopra menzionata.

ART. 30 – CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Biella, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Biella, lì 17 luglio 2018

IL DIRIGENTE
(ROMANO Dr.ssa Germana)
f.to in originale